

APPENDICE

Si dà qui di seguito un **quadro sintetico della legislazione esistente (su base europea, nazionale e regionale)** in riferimento alla necessità di tutelare in modo capillare e rigoroso la risorsa idrica di superficie e di falda, ivi compreso quanto prescritto **in materia di Riutilizzo delle acque reflue depurate.**

Tutta l'architettura è **sorretta da una precisa ratio: la necessità che la tutela avvenga sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo ed a garanzia di ciò si indica nel rispetto del Bilancio Idrico** la formula risolutiva del problema.

Tre sono i pilastri su cui il Bilancio **si fonda:**

1) Tutela degli ecosistemi forestali dei versanti dei bacini imbriferi e della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale.

2) Rispetto del DMV, tramite adeguamenti, installazione e manutenzione di nuovi dispositivi di misurazione di prelievi, di rilasci nonché di portata e di trasmissione dati, per garantire equilibrio fra prelievi e ravvenamento.

3) Riutilizzo delle acque reflue depurate, ai fini del risparmio e dell'uso sostenibile della risorsa, tramite la chiusura del ciclo integrato.

Purtroppo, però, occorre constatare la persistente inadeguatezza degli strumenti messi in campo sino ad ora dalla RER per soddisfare quanto prescritto nei tre punti sopraindicati. **In particolare modo si segnala l'ostinato ed assordante silenzio in materia di Riuso delle acque reflue depurate.**

***1) La DQA, ovvero la Direttiva Quadro 2000/60/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nelle considerazioni preliminari **stabilisce quanto segue:**

“L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.”

–“L'obiettivo di ottenere un buono stato (quantitativo e qualitativo) delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee.”

–“Sotto il profilo quantitativo, è **opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.**”

–“Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.”

–Per poi affermare all’Art. 1 che: **“Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee** che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi....e contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.”

Art.8 : “nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico.

***2) Il D.lgs 152/2006 (noto anche come Testo Unico Ambientale) Parte III,** facendosi carico di quanto sopra indicato, **stabilisce:**

Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

Art.95. Pianificazione del bilancio idrico

Co1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Co2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Co3 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, **gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo** e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.

12-bis.

(articolo così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, **nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero**, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al

consumo umano, **può essere assentito** per usi diversi da quello potabile **se**:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una **accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.**

***3) Piani di Gestione delle acque 2015-21- Distretto Idrografico Padano, Appennino Settentrionale e Centrale.**

Fra le misure adottate:

–KTM.7 Adeguamento rilasci in alveo a fronte derivazioni finalizzato al mantenimento della portata ecologica.

–KTM.7 Revisione concessioni per rispetto Bilancio Idrico e idrogeologico **attraverso** Risparmio e **Riciclo della risorsa.**

***4) PTA RER** Piano Regionale di Tutela delle Acque 2005 , approvato con Delibera di Assemblea Regionale n°40 del 21-12-2005 , al quale ci si deve attenere per quanto riguarda la Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica (art. 34) , le Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art.36), le Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (art.50-60) , le Misure per il risparmio idrico (art.61-69) ,le Misure per l' utilizzo delle acque reflue (art.70-84). A quest'ultimo proposito citiamo alcuni articoli.

Misure per il riutilizzo delle acque reflue

Art.70

1. Le norme e le misure relative al **riutilizzo delle acque reflue recuperate sono finalizzate, ai sensi dell'art.26, comma 2, del DLgs 152/99, a limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee per contribuire alla tutela quantitativa delle risorse idriche, nel quadro delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico** di cui all'art.3, comma 1, della L.36/94.

2. **La tutela** quantitativa delle risorse idriche, ai sensi dell'art.22, comma 1, del DLgs 152/99, “concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta

a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”.

3. Ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrica e in coerenza con le disposizioni dell’art.23, comma 3, del DLgs 152/99, **il provvedimento di concessione per le derivazioni da acque superficiali o per i prelievi dalle sorgenti e dalle falde è denegato sia se vi è incompatibilità fra l’emungimento richiesto e il rispetto del minimo deflusso vitale del corpo idrico superficiale o tra l’emungimento richiesto e la capacità di ricarica dell’acquifero, sia se sussiste la “possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane”.**

Art. 71 - Politiche e strumenti per il riutilizzo delle acque reflue recuperate

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è attuato attraverso:

a) piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate (di seguito piani di riutilizzo) relativi

all’utilizzo delle acque reflue trattate da singoli depuratori o gruppi di depuratori;

b) politiche di sostegno al riutilizzo delle acque reflue recuperate, attivate dalla Regione attraverso:

- azioni e/o contributi per l’informazione e la formazione per il corretto uso della risorsa e

per il recupero di immagine presso i consumatori;
- contributi finanziari per la elaborazione dei piani di riutilizzo, anche attraverso la promozione di progetti pilota;
- contributi finanziari per la concreta realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo;
- incentivi e agevolazioni per il sostegno di politiche tariffarie che promuovano l'utilizzo del refluo depurato nelle situazioni in cui è prioritario l'obiettivo del risparmio idrico;
- accordi di programma tra la Regione e i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione anche al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato.

Art. 72 - Piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate

1. Le Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.3 della LR 25/99 (di seguito ATO) predispongono i piani di riutilizzo delle acque reflue trattate da singoli depuratori o gruppi di depuratori ricadenti nei loro ambiti territoriali.

2. L'elaborazione del piano di riutilizzo è obbligatoria per gli impianti prioritari indicati nella Relazione Generale (par. 3.4.2.1.3), e facoltativa per gli altri. Questo primo elenco, definito

DOVE SONO I PIANI RIUSO ACQUE REFLUE DEPURATE?

Fermo restando che, in ottemperanza alla normativa nazionale di cui sopra, **il PTA prescrive “l’obbligo di elaborazione di Piani di riutilizzo per gli impianti prioritari** indicati nella Relazione Generale” e che tali impianti, nel numero di **ventiquattro**, sono elencati **nella tabella allegata a parte**, ci si chiede per quale ragione ai suddetti Piani non venga fornito dalla RER il necessario supporto perché divengano esecutivi tramite politiche di sostegno al Riuso.

Nello specifico, **(citando dal Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato-Area Nord RER pg.128)**, esattamente **come prescritto sopra dal PTA:**

Di particolare importanza per l’attuazione del Piano, sono le politiche di sostegno al riutilizzo delle acque reflue recuperate, che potranno essere attivate dalla Regione attraverso:

- azioni e/o contributi per l’informazione e la formazione per il corretto uso della risorsa ...
- contributi finanziariper il riutilizzo;

- incentivi e agevolazioniche promuovano l'utilizzo del refluo depurato con l'obbiettivo del risparmio idrico;

- accordi di programma tra la Regione e i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti finalizzati al riutilizzo del refluo depurato.

Detto altrimenti, ATERSIR, in sinergia con Regione, Province, Comuni, Hera, Titolare delle reti (AMIR), Consorzio di Bonifica, Autorità di Distretto, Associazioni di Coltivatori Agricoli, di Allevatori e di comuni Cittadini, dovrebbe pubblicizzare i Piani già elaborati, informando e sensibilizzando tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati ad un uso sostenibile della risorsa idrica.

Ebbene, nulla di tutto ciò accade!
E la cosa a noi sembra assai grave!

A chi invoca la costruzione di nuovi invasi rispondiamo che è primariamente necessaria la verifica della effettiva applicazione delle suddette norme e dei loro effetti sul soddisfacimento della domanda di risorsa idrica. Fino a che non saranno raggiunti gli obiettivi di recupero e riuso , nuovi invasi non avranno alcuna giustificazione .

Infine, riportiamo schematicamente ed a titolo esemplificativo quanto previsto nell'elaborazione del

Piano di riutilizzo delle acque reflue recuperate. Sistema Depurativo Area Nord", Rimini. EX ATO ora ATERSIR

Sono previsti **Tre possibili scenari:**

Scenario1

Utenze industriali situate in area Viserba Monte, Parco industriale di Valmarecchia, l'area Frantoio e l'area di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

Gli usi possibili di tali acque comprendono l'impiego nei sistemi di raffreddamento industriale, il lavaggio nonché l'innaffiamento dei cumuli di inerti presso l'area di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

Nel caso di uso industriale, l'eventuale trattamento di affinamento delle acque reflue è a carico delle utenze. Considerando la previsione di sviluppo delle aree industriali, riportata nel cap. 8, il fabbisogno idrico complessivo dello scenario 1 è di circa **568.000 m3/anno (equivalente al volume fornito e dunque risparmiato tramite Riutilizzo).**

L'ipotesi progettuale dello scenario 1 prevede il convogliamento delle acque reflue in uscita dall'impianto, senza diluizione e previo pompaggio, alle zone industriali di Viserba Monte e del Parco industriale di Valmarecchia, all'area di gestione di rifiuti speciali non pericolosi e all'area frantoio.

Scenario 2

Lo scenario 2 prevede il riutilizzo delle acque reflue erogabili dall'impianto di Santa Giustina, previo trattamento, **per scopi irrigui (escluse le orticole), civili ed industriali, uso irriguo su parte del comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica della Provincia di Rimini (bacino IS1);**

- **innaffiamento del verde** presso le zone industriali di Viserba Monte e del Parco industriale di Valmarecchia e nell'area di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;

- **approvvigionamento dei cicli termici dei processi industriali e dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento; lavaggio dei piazzali presso le zone industriali** di Viserba Monte e del Parco industriale di Valmarecchia;

- **approvvigionamento del sistema di raffreddamento e riscaldamento, lavaggio delle strade e dei piazzali nel Quartiere Fieristico;**

- innaffiamento dei cumuli di inerti presso dell'area di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

- lavorazione degli inerti presso l'area Frantoio.

- L'ipotesi progettuale per lo scenario 2 è stata elaborata utilizzando la

concentrazione media di cloruri nelle acque del CER e il valore limite fissato dal D. M: 185/2003 per il riutilizzo irriguo ed civile, pari a 250 mg/l.

- La quota di acque reflue destinata al riutilizzo è risultata pari a 1.919.000 m³/anno, pari a circa il 63% del fabbisogno idrico totale.

- Per la distribuzione delle acque, è prevista la realizzazione di tre linee di adduzione (con centraline di sollevamento e spinta) in uscita dall'impianto di Santa Giustina

Scenario 3

Lo scenario 3 prevede il riutilizzo delle acque reflue erogabili dall'impianto di Santa Giustina, previo trattamento, per scopi irrigui (escluse le orticole), civili ed industriali di cui allo **scenario 2 + lavaggi presso le aziende di allevamento zootecnico.**

La quota di acque reflue destinata al riutilizzo è risultata pari a 3.210.000

m³/anno, pari a circa il 62% del fabbisogno idrico totale.

Lo scenario 3 è altresì coerente con il Piano d'Ambito dell'ATO Provincia di Rimini che ha valutato un incremento di risorse idriche dovuto al riutilizzo pari a circa 2 milioni di m³/anno entro il 2014.

ANALISI DEI BENEFICI AMBIENTALI

Di seguito, testualmente:

“- rendere disponibili risorse idriche aggiuntive con possibilità di ridurre i prelievi da acque sotterranee per uso irriguo e produttivo e, al tempo stesso, liberare risorse di maggior qualità verso usi più pregiati;

- ridurre i carichi inquinanti sversati nei corpi idrici ricettori e offrire alternative allo scarico tradizionale.

L'attuazione del riutilizzo delle acque reflue rappresenterebbe pertanto un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo prioritario definito dal PTA per le risorse idriche, ovvero l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.

Sarà opportuno inoltre procedere alla revisione delle concessione di prelievo di falda in funzione dei nuovi volumi idrici che potranno essere resi disponibili.

La razionalizzazione dei prelievi in falda si tradurrebbe positivamente anche sulla mitigazione della subsidenza e sui processi di intrusione salina, con benefici indiretti sulla qualità delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda gli effetti sul mare Adriatico, il riutilizzo porterebbe ad una minore veicolazione di carichi nutrienti nell'area sottostante l'immissione del fiume Marecchia, in corrispondenza di una zona di arenili ad elevata fruizione turistica, con scarsa circolazione delle acque nel periodo estivo. **La riduzione dei carichi sversati comporterebbe una mitigazione dei fenomeni eutrofici e un miglioramento della qualità delle acque di balneazione."**

E da ultimo. Nonostante il DM 185/2003 introduca norme assai restrittive (ben più di quanto stabilito dalla stessa WHO) su parametri e valori di riferimento relativi a sostanze organiche, minerali e colonie batteriche tollerabili nelle acque riutilizzabili a scopo irriguo, lo stesso DM conferisce alle Regioni ampie deroghe in materia (si veda l'esempio di Escherichia Coli che da 10 UFC/100 ml può spingersi sino a 100-1000/100 ml.

Perché, dunque, tanto silenzio e tanta inerzia? Quali taciuti interessi impediscono che di tutto ciò sia data palese informazione allo scopo di sensibilizzare, educare e condurre gli utenti all'effettivo risparmio della risorsa idrica?

Che cosa impedisce di rendere esecutivi i piani nati-abortiti già nel 2008?